

PARAGRAMMA -

Revisione parziale LADI – Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione

Diritto vigente	Proposta del Consiglio federale
LADI	
<i>Art. 11a cpv. 2</i> ² Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.	<i>Art. 11a cpv. 2</i> ² Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate solo se superano l'importo massimo annuale del guadagno assicurato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
<i>Art. 16 cpv. 2 lett. i</i> ² Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.	<i>Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. i</i> ² Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: i. procura alla persona assicurata un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che la persona assicurata riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24; con il consenso della commissione tripartita, il servizio cantonale può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
<i>Art. 18c cpv. 2</i> ² Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.	<i>Art. 18c cpv. 2</i> ² Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.
<i>Art. 22 cpv. 1</i> ¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se: a. gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.	<i>Art. 22 cpv. 1</i> ¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. La persona assicurata riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari del 24 marzo 2006, convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se: a. gli assegni familiari non sono versati alla persona assicurata durante la disoccupazione; e b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.
<i>Art. 27 cpv. 5</i> ⁵ Le persone costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalidità secondo l'articolo 14 capoverso 2 hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.	<i>Art. 27 cpv. 5</i> ⁵ Le persone costrette secondo l'articolo 14 capoverso 2 ad assumere o a estendere un'attività dipendente a causa della soppressione di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 hanno diritto a 180 indennità giornaliere al massimo.

Art. 60 cpv. 1 ¹ Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.	Art. 60 cpv. 1 ¹ Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione.
Art. 64a cpv. 1 lett. b ¹ Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di: b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;	Art. 64a cpv. 1 lett. b ¹ Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di: b. pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione pubblica;
Art. 66 cpv. 1, 2^{bis} e 3 ¹ Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale. ^{2bis} Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi. ³ Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.	Art. 66 cpv. 1, 2^{bis} e 3 ^{2bis} Le persone assicurate che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione al massimo per una durata di 12 mesi. ³ <i>Concerne soltanto il testo francese</i>
Varianti 1 e 2	
Variante 1 (proposta dell'autore della mozione)	Modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1
Art. 77 cpv. 1 ¹ Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).	Art. 77 cpv. 1 ¹ Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone nonché alle persone assicurate in Svizzera che cercano lavoro in tale Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).
Art. 78 cpv. 2 ² Le casse private possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.	Art. 78 cpv. 2 <i>Abrogato</i>
Art. 79 cpv. 1 ¹ I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'ufficio di compensazione, per approvazione.	Art. 79 cpv. 1 primo periodo ¹ I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa e, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. ...

<i>Variante 2 (raccomandazione del Consiglio federale)</i>	<i>Nessuna modifica degli art. 77 cpv. 1, 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1</i>
<i>Art. 79 cpv. 3</i> ³ Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242 LEF s'applica per analogia.	<i>Art. 79 cpv. 3 primo periodo</i> ³ Le operazioni di pagamento delle Casse di disoccupazione private devono svolgersi attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo. ...
<i>Art. 83 cpv. 1 frase introduttiva e lett. i e cpv. 2 frase introduttiva e lett. f</i> ¹ L'ufficio di compensazione: i. ... 2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: f. il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.	<i>Art. 83 cpv. 1 lett. i</i> ¹ L'ufficio di compensazione: i. pubblica ogni anno gli indicatori di prestazione delle casse;
<i>Art. 85 cpv. 1 lett. g</i> ¹ I servizi cantonali: g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);	<i>Art. 85 cpv. 1 lett. g</i> ¹ I servizi cantonali: g. sospendono la persona assicurata dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'articolo 30 capoversi 2 e 4;

Art. 85b cpv. 4 ⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.	Art. 85b cpv. 4 <i>Concerne soltanto il testo francese</i>
Art. 92 cpv. 6 e 8 ⁶ Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari. ⁸ Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.	Art. 92 cpv. 6 quarto periodo ⁶ I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite in base a un sistema bonus-malus. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.
Art. 95 cpv. 3 ³ La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.	Art. 95 cpv. 3 ³ La cassa sottopone le domande di condono, per decisione, al servizio cantonale.
Art. 96c cpv. 1 fino a 1^{ter} e cpv. 1^{quater} lett. b ¹ Per provvedere al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a). ^{1^{bis}} Gli uffici che hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e) sono elencati all'articolo 35 capoversi 3 e 3^{ter} LC. ^{1^{ter}} Per ottenere i necessari indicatori di prestazione e di gestione, hanno accesso al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. c): a. i servizi cantonali (art. 85); b. gli URC (art. 85b); c. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c); d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78). ^{1^{quater}} Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d): b. le persone in cerca d'impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell'URC;	Art. 96c cpv. 1 fino a 1^{ter} e cpv. 1^{quater} lett. b ¹ Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c hanno accesso ai sistemi d'informazione conformemente all'articolo 83 capoverso 1^{bis}, soltanto se ciò è necessario per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge secondo l'articolo 81 e 85. ^{1^{bis}} <i>Abrogato</i> ^{1^{ter}} <i>Abrogato</i> ^{1^{quater}} Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d): c. le persone in cerca d'impiego, per annunciarsi e far capo alla consulenza dell'ufficio regionale di collocamento;

Art. 97a cpv. 1 lett. c^{bis} e fn. 8 ¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa: c^{bis} alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente; f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. ...	Art. 97a cpv. 1 lett. c^{bis} e fn. 6 e 8 ¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa: c^{bis} alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il certificato delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione sia trasmesso loro direttamente; f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero (CC) 8. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale ai sensi degli articoli 131 e 290 CC, se sono necessari per richiedere i contributi di mantenimento arretrati o garantire quelli futuri.
Art. 113 cpv. 2 lett. d e g ² I Cantoni: b. istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c; g. designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.	Art. 113 cpv. 2 lett. d e g ² I Cantoni: d. istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85d; g. <i>Abrogato</i>
LC	
Art. 28 cpv. 3 e 4 ³ Essi possono organizzare programmi destinati a procurare lavoro nei limiti dell'articolo 72 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione per provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati. ⁴ Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59–72 della legge 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione.	Art. 28 cpv. 3 e 4 ³ Essi possono provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati mediante provvedimenti di occupazione ai sensi dell'articolo 64a della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI). ⁴ Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare la persona disoccupata, anche se essa segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59–71d LADI.
Art. 33a cpv. 2 lett. b ² Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.	Art. 33a cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b ² Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti: b. per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell'ambito dell'esecuzione della presente legge e della LADI: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 34a cpv. 8 ...	Art. 34a cpv. 8 ⁸ I dati possono essere comunicati elettronicamente.

<i>Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, 3, 3^{ter} lett. d e f e cpv. 3^{quater}</i> ¹ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d'informazione che servono: ³ I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati: a. e b. c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85 LADI); d. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85c LADI); e. gli uffici regionali di collocamento (URC), per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge (art. 85b LADI); f. g. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a; h. e i. j. j^{bis}. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a; j. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione. ^{3ter} Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: d. gli URC, per gestire gli annunci di posti vacanti; f. ... ^{3quater}.	<i>Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, 3, 3^{ter} lett. d e f nonché 3^{quater}</i> ¹ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 LADI) gestisce sistemi d'informazione che servono: ³ Gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c LADI hanno accesso ai sistemi d'informazione conformemente all'articolo 83 capoverso 1^{bis} LADI, soltanto se ciò è necessario per adempiere i compiti loro assegnati dalla legge secondo l'articolo 81 e 85 LADI. ^{3ter} Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso protetto alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento: d. <i>Abrogata</i> f. gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per caricare gli attestati di partecipazione delle persone assicurate (art. 59b e 59c^{bis} cpv. 3 LADI). ^{3quater} I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:
--	---

	a. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a; b. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale di cui all'articolo 35a; c. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'adempimento dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione.
Art. 35a cpv. 1 frase introduttiva ¹ Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85f della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se:	Art. 35a cpv. 1 frase introduttiva ¹ Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell'articolo 85f LADI, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro le malattie e della legislazione sull'asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione delle persone assicurate possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d'informazione se: